

Eugenio Bulygin: il lato oscuro

Pierluigi Chiassoni*

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza.
¿Qué dios detrás de Dios la trama empieza
de polvo y tiempo y sueño y agonías?

J.L. Borges

1. Una presenza luminosa

Eugenio Bulygin è stato una presenza luminosa per generazioni di filosofi del diritto e di giuristi.

Per questa ragione la sua scomparsa ha aperto un vuoto che non è retorico definire incolmabile. Nell'universale Repubblica delle lettere di cui siamo (o ci riteniamo) cittadini, Eugenio ha goduto dello statuto speciale del Sovrano elettivo, a vita, e sulla base di una tacita presunzione assoluta (non artificiosa, ma fondata sull'esperienza) di un indefettibile e perpetuo *Upright and Reasonable Behaviour*.

Le sue virtù – metodologiche, teoriche, civili e umane – sono state mirabilmente evocate da Giovanni Battista Ratti. Giovanni Battista ha ripercorso i quattro principali insegnamenti che ha tratto dalla frequentazione delle opere e della persona di Eugenio. Tra questi, anch'io ho sempre trovato esemplare la combinazione di non-cognitivismo metaetico e impegno civile che Eugenio ha praticato nel corso della sua lunga vita di accademico (sulle orme, è bene non dimenticarlo, dei suoi maestri Kelsen, Ross, Hart e Carrió). L'esempio vale più di mille (altri) argomenti. E al suo confronto la tesi dell'incoerenza pratica (Come può, chi non creda nell'oggettività dei valori etici, impegnarsi a favore di alcuni di essi senza contraddirsi?) –una tesi che è indice di (una persistente e pernicioso) pre-modernità filosofica e scientifica– si sgretola come le mura di Gerico. L'episodio, nella vita di Eugenio, che considero rappresentare l'aspetto più visibile, e noto, del suo impegno civile coincide con la sua nomina a “Preside normalizzatore” (“Decano normalizador”) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Universidad de Buenos Aires, con l'incarico (“i pieni poteri”) di restaurare la prestigiosa sede, a noi tutti cara, cancellando le infamie della feroce dittatura militare. La sua opera non ha prodotto soltanto il fiero ritratto fotografico che campeggia nella Sala dei professori, ma una riforma attenta

* Istituto Tarello per la Filosofia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Genova, via Balbi 30/18, 16126, Genova, Italia, pierluigi.chiassoni@unige.it.

all'innovazione degli studi giuridici, e ispirata al principio "Insegnare agli studenti a pensare", la quale, come riferiscono Alejandro Calzetta e Julieta Rábanos nel loro toccante *recuerdo*, riscuote ancora oggi, dopo trentacinque anni, l'ammirazione dei Colleghi e l'approvazione della *Bonaerensis iuventus cupida legum*.

Vi è tuttavia un ulteriore insegnamento di Eugenio, oltre a quelli evocati da Giovanni Battista, Paolo Comanducci, Riccardo Guastini e Cristina Redondo, sul quale desidero richiamare l'attenzione. Come dobbiamo porci di fronte alle opere dei nostri Maestri? Qual è l'atteggiamento *deontologicamente* corretto che una filosofa o un filosofo del diritto dovrebbe assumere in relazione al pensiero di coloro che hanno avuto un ruolo primario nella sua formazione, vuoi attraverso il magistero verbale, vuoi, come sovente accade, attraverso gli scritti?

La Dottrina Bulygin si può riassumere in un aulico principio che Eugenio era solito ripetere in occasione di ogni convegno o seminario: "*Amicus Plato, sed magis amica Veritas*". Di esso Eugenio offriva subito dopo una formulazione in volgare, anch'essa ben nota a chi abbia avuto occasione di incontrarlo. Con licenza di traduttore, mi pare che quella formulazione suonasse più o meno così: "Il modo migliore di onorare un filosofo consiste non già nel tesserne le lodi, bensì nel sottoporre le sue tesi (se ve ne sono) a un esame logico-linguistico implacabile, ma stilisticamente ispirato a continenza ("*suave*"), mettendo in luce oscurità, aporie e contraddizioni". Il modo migliore per un filosofo di rendere omaggio a un altro filosofo deve consistere, insomma, nel sottoporre il pensiero a una critica razionale, impietosa nella sostanza ma vellutata nella forma.

2. Il lato oscuro

Sono sempre stato un seguace ortodosso della Dottrina Bulygin. E ciò ancora prima di acquisire la consapevolezza della sua esistenza, avendola vista praticare dai miei maestri genovesi (a onor del vero, non sempre con la debita soavità di forma) sul "vile corpo" delle relazioni di (mal)capitati ospiti delle iniziative seminariali dell'Istituto Tarello (che a quei tempi ancora si chiamava "Istituto di Filosofia e Sociologia del Diritto").

La Dottrina Bulygin è esigente. Richiede un'applicazione costante e universale. Nessuno scritto, nessuna *ponencia*, quale che sia l'autorevolezza del suo autore (e in realtà, in maniera proporzionale a tale autorevolezza), può sottrarsi al suo esercizio.

La forza della Dottrina è tale, che non posso ritenermi sciolto dal suo vincolo nemmeno nel breve spazio di queste poche pagine.

Non posso dunque tacere che vi è un punto, nella filosofia del diritto positivo di Eugenio, che ho sempre considerato un "lato oscuro": una parte non congrua rispetto alla spregiudicatezza (uso il termine senza la minima intenzione denigratoria) teorica che ha costituito una delle sue molte cifre.

Il lato oscuro attiene alla sua teoria dell'interpretazione giuridica. Non è questo il luogo per rimettere in scena una disputa, tra me ed Eugenio, che ebbe inizio trent'anni fa, nel 1991, e che poi si trascinò nei tre lustri successivi, cristallizzata nei suoi termini iniziali, senza che Eugenio recedesse di un millimetro dalle sue posizioni originarie¹. Qui, mi limiterò soltanto a riportarne alla luce un frammento.

Nel maggio del 1991, Letizia Gianformaggio e Stanley Paulson invitarono Eugenio a partecipare al "Third Siena Kelsen Symposium" (presso la Certosa di Pontignano) in veste di relatore principale². Il Simposio era dedicato alla teoria kelseniana dell'interpretazione giuridica. Eugenio presentò una relazione dal titolo "Cognition and Interpretation of Law" nella quale offriva un compendio delle sue idee, non soltanto in tema d'interpretazione e kelsenologiche ma altresì di teoria generale delle norme, su norme e logica, e sulla giustificazione delle decisioni giudiziali.

Dopo aver sostenuto: (a) che la giustificazione delle decisioni giudiziali può essere ricostruita come un ragionamento deduttivo; (b) che le premesse dei ragionamenti giudiziali sono di tre tipi: normative, fattuali e analitiche; (c) che le premesse normative sono norme giuridiche universali ("I contratti che limitano la libertà di coscienza devono essere dichiarati invalidi"); (d) che le premesse fattuali sono enunciati descrittivi relativi ai fatti rilevanti della causa ("Tommaso ha promesso a Giovanni che non sposerà Susanna"); (e) che le premesse analitiche sono enunciati interpretativi ("Le promesse di non sposare qualcuno sono contratti che limitano la libertà di coscienza"), i quali, essendo analitici, sono «veri ma vacui», non dicendo «nulla circa il mondo», Eugenio concludeva così:

The justification of a judicial decision involves not only cognition of norms and facts, but primarily cognition of the language in which legal norms are formulated. In "soft" cases the solution is univocally determined, for the semantic rules of the language determine which norm is expressed by a given norm formulation. In "hard" cases there are several possible solutions, according to the different interpretations of the relevant terms occurring in the norm formulation. In such cases it is the judge who must make the decision about the meaning of the linguistic expressions and so, determine which norm is expressed by them³.

¹ Cfr. Bulygin 1995b: 11-35; Bulygin 1995c: 305-307; Chiassoni 1995: 39-50; Bulygin 2006: 123-146, 147-163; Chiassoni 2007: xlviii-lxxi.

² Gianformaggio, Paulson 1995: 7-8. Al Simposio parteciparono, nel ruolo di commentatori della relazione di Bulygin, oltre agli organizzatori e al sottoscritto, Bruno Celano, Enrico Diciotti, Ernesto Garzón Valdés, Tomasz Gizbert-Studnicki, Riccardo Guastini, Claudio Luzzati, Tecla Mazzarese, Sandro Nannini, Carlos Santiago Nino, Felix E. Oppenheim, Juan Ruiz Manero, Lucia Triolo, Francesco Viola, e Inès Weyland.

³ Bulygin 1995b: 35.

Nel mio commento (“Varieties of Judges-Interpreters”), sostenevo che la teoria dell’interpretazione giudiziale difesa da Eugenio, e riassunta nel brano sopra riportato:

- (a) raffigurava il giudice-interprete come un qualunque parlante di una lingua naturale, attento esclusivamente al significato linguistico convenzionale dei termini descrittivi contenuti nelle formulazioni normative, e impegnato in una relazione conversazionale di cooperazione con le autorità normative⁴;
- (b) offriva, di conseguenza, una descrizione non veritiera dell’attività interpretativa giudiziale in generale, caratterizzata invece dalla scelta del metodo interpretativo e da un atteggiamento non necessariamente cooperativo nei confronti delle autorità normative⁵;
- (c) poteva però essere recuperata, *malgré* Bulygin, intendendola vuoi come esempio di teoria (generale) *normativa* dell’interpretazione giudiziale, incentrata sulla priorità assiologica del criterio d’interpretazione letterale o linguistica, vuoi come esempio di teoria *descrittiva* (particolare) dell’interpretazione giudiziale, relativa a esperienze giuridiche di fatto informate a una teoria normativa letteralistica⁶.

Nella sua replica, Eugenio ribadì punto per punto la sua posizione, esprimendo al contempo la sua costernazione nel vedersi attribuire la concezione del giudice-interprete che gli attribuivo («The implicit conception ascribed to me is, to say the least, astonishing»⁷).

La differenza tra la teoria (“mista” o “eclettica”) di Eugenio e quella (“realistica”) da me sostenuta non è una questione di parole, di stile filosofico o di preferenze individuali; non appartiene alla sfera del “linguisticamente tollerabile”, essendo piuttosto «una questione di verità»⁸.

Chi è dunque nel vero? Quale, delle due teorie, offre una ricostruzione veritiera dell’interpretazione giudiziale? Nel dibattito attuale la questione permane aperta. Resta però una certezza. Eugenio avrebbe commentato questo mio “ritorno di critica” in un modo a lui consueto: “Tutto ciò può (forse) essere molto bello, ma è totalmente erroneo”.

⁴ Chiassoni 1995: 49: «a normal speaker of a given natural language, engaged in a conversational, cooperative relationship with the legislator».

⁵ Chiassoni 1995: 49.

⁶ Chiassoni 1995: 49-50.

⁷ Bulygin 1995c: 305.

⁸ Alchourrón, Bulygin 1981: 100.